



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio Programmazione mobilità e Lavori pubblici

ORDINANZA N. 96 / 2018

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
DA PM 10 E ALTRI INQUINANTI NEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO -
BLOCCO PARZIALE DEL TRAFFICO ANNO 2018/2019**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il D.Lgs. n. 155/2010 prevede che le Regioni adottino un Piano di qualità dell'aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria nelle restanti aree;
- che con deliberazione n. 115/2017 l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2020;
- l'art. 14 comma 1 delle Norme Tecniche Attuative del Piano Aria Integrato approvato stabilisce i criteri di applicazione delle limitazioni della circolazione dei veicoli nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna;

Dato atto:

- che le limitazioni alla circolazione previste dal PAIR 2020 trovano attuazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 dal 1° ottobre al 31 marzo, nei Comuni dotati di idoneo trasporto pubblico locale;
- che il Piano prevede le "Domeniche ecologiche" con conseguente limitazione della circolazione anche alle prime domeniche del mese, dal 1° ottobre al 31 marzo;
- che il Piano prevede attuazione di misure emergenziali coordinate nei Comuni interessati dall'attuazione del Piano nel caso di ripetuti e frequenti superamenti dei valori limite della concentrazione di polveri sottili nell'aria;
- che a seguito dell'adozione del PAIR2020 si sono svolti diversi incontri del tavolo Regione - enti locali, anche attraverso il supporto di ANCI, durante i quali sono state

discusse le modalità operative di applicazione delle nuove norme;

- che nell'ambito dei medesimi tavoli è stata elaborata una ricognizione delle deroghe individuate dalle ordinanze dei Comuni soggetti al PAIR 2020, ulteriori rispetto ai casi previsti dal Piano e, al fine di ridurre ed omogeneizzare il numero di deroghe concesse, è stato individuato un numero ristretto e limitato di casistiche tra quelle complessivamente previste nelle ordinanze comunali;
- che tra le deroghe concesse alle limitazioni previste dal Piano vi sono le strade all'interno dei centri abitati che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori, come definiti all'art. 34 bis del Nuovo codice della strada, ed alle strutture di ricovero e cura (ospedali) e le zone all'interno dei centri abitati non adeguatamente servite dal trasporto pubblico locale (TPL);

Dato atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 25.09.2018 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi relativamente all'attuazione del PAIR 2020 per la stagione invernale 2018/2019 sul centro abitato comunale definendo inoltre le deroghe alle limitazioni previste dal Piano;

Atteso che il PAIR 2020 prevede che le limitazioni debbano interessare l'intero centro abitato comunale;

Dato atto che con la sopracitata deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 25.09.2018 è stato espresso l'indirizzo di adottare deroghe alle limitazioni, così come concesso dal Piano, che prevedono:

- l'esclusione dalle limitazioni per le strade comunali interne al centro abitato che costituiscono vie di accesso ai parcheggi con funzione di interscambio modale;
- l'esclusione dalle limitazioni per le zone comunali interne al centro abitato non adeguatamente servite dal trasporto pubblico locale (TPL) individuabile nella zona Industriale – Via Del Lavoro come esemplificato nella planimetria allegata alla suddetta deliberazione;

Dato atto della presenza dei seguenti parcheggi con funzione di interscambio modale in centro abitato:

- Parcheggio della Stazione Casalecchio Garibaldi in via della Stazione e via Cristoni;
- Parcheggio antistante il cimitero comunale in via 63° Brigata Bolero;
- Parcheggio del Cavalcavia in via Nino Bixio;
- Parcheggio Ex Stazione Casalecchio Vignola accessibile da via Piave, via Porrettana e via Nino Bixio;
- Parcheggio Rodari antistante le Poste centrali di Casalecchio di Reno in via Porrettana (fronte civici n. 372 – 390);
- Parcheggio del Piazzale Rita Levi Montalcini in via Toti;
- Parcheggio del Municipio in via dei Mille;
- Parcheggio della Stazione Centrale in via Ronzani;

- Parcheggio multipiano antistante il centro commerciale Meridiana in via Aldo Moro;

Dato inoltre atto che con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 25.09.2018:

- è stato espresso l'indirizzo, concorde con la Città Metropolitana di Bologna, di sospendere le "Domeniche ecologiche" nel tra il 01 e il 06 gennaio 2019 prevedendo tuttavia la sospensione della circolazione durante la seconda settimana di gennaio 2019;
- è stato espresso l'indirizzo di sospendere le limitazioni al traffico previste dal Piano nelle giornate festive di giovedì 1.11.2018, martedì 25/12/2018, mercoledì 26/12/2018, martedì 01/01/2019;

Dato atto che nel corso del 2016 si è provveduto a segnalare tutti i punti di accesso al centro abitato comunale con la segnaletica prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 495/1992 installando anche la segnaletica prevista dal PAIR 2020 che risulta coerente con il PAIR approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 115/2017;

Ritenuto pertanto necessario adottare le misure di limitazione alla circolazione veicolare previste dal PAIR2020 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 115/2017 per il periodo intercorrente tra 01.10.2018 ed il 31.03.2019 secondo le indicazioni della Giunta comunale e con particolare riguardo per l'attuazione delle misure emergenziali previste dal Piano;

Dato atto che il Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino" è informato in merito alle limitazioni oggetto della presente ordinanza;

Vista la tavola planimetrica allegata costituente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza che riporta i parcheggi con funzione di interscambio modale, gli itinerari che derogano alle limitazioni e la collocazione dei segnali stradali che avvisano delle limitazioni al traffico;

Visto il "Nuovo codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 115/2017;

Visto il D. Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

O R D I N A

Ai sensi degli artt. 7 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 Nuovo Codice della Strada e ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267:

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

Art. 1

A) Su tutta l'area del **centro abitato di Casalecchio di Reno** (come individuata nella planimetria allegata), **dal 01.10.2018 fino al 31.03.2019** compresi, nella fascia oraria **dalle 8.30 alle 18.30** e nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 e successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive (conformi direttive 2005/55/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 e successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive);

B) Su tutta l'area del centro abitato di Casalecchio di Reno nelle **prime domeniche del mese dal 01.10.2018 fino al 31.03.2019** con **sospensione dal 01.01.2018 al 06.01.2018**, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 e precisamente nelle giornate del, 07/10/2018, 04/11/2018, 02/12/2018, 13/01/2019 (seconda domenica del mese di gennaio e precisamente), 03/02/2019, 03/03/2019 divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto :

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);
- 4) con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive (conformi direttive 2005/55/CE B2 o successive);
- 2) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive);

C) L'adozione delle seguenti **misure emergenziali** attuabili esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPA nei giorni di lunedì e giovedì.

Se si verifica l'avvenuto superamento continuativo nei quattro giorni antecedenti le verifiche del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m³) nei comuni dell'agglomerato di Bologna e nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti della provincia in cui è avvenuto il superamento, è previsto dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, ovvero di martedì e venerdì e proseguono fino al giorno di controllo successivo incluso, **su tutta l'area del centro abitato di Casalecchio di Reno dal 01/10/2018 fino al 31/03/2019**, compresi, **nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30** il blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati **Euro 5** o successive (conformi direttiva 2005/55/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 e successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive);

E' inoltre previsto il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Tali limitazioni emergenziali sono mantenute fino al rientro nel valore limite di qualità dell'aria per il PM10 sulla base delle comunicazioni di ARPAE.

Nel caso che i giorni di controllo e/o di emissione dell'eventuale ordinanza di attivazione delle misure emergenziali ricadano in giornate festive, il giorno di controllo e di decorrenza delle ulteriori limitazioni vengono rimandate al primo giorno successivo non festivo. ARPAE provvede inoltre ad effettuare delle previsioni su base statistica che permettono, in caso di previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in aria di PM10, di non attivare le misure emergenziali nonostante i 4 giorni di superamento consecutivi. Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020). Nel caso gli sforamenti si protraggono per oltre 10 giorni scatteranno ulteriori provvedimenti inerenti i generatori di calore.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali è data notizia mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente.

I provvedimenti di cui al punto A di limitazione da lunedì a venerdì non si attuano nelle giornate festive di giovedì 1.11.2018, martedì 25/12/2018, mercoledì 26/12/2018, martedì 01/01/2019.

Art. 2

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C dell'art. 1 i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (*car-pooling*) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2-3 posti;
- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli funzionanti a metano e GPL;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

Sono ulteriormente esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C dell'art. 1 i seguenti veicoli:

- veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
- veicoli utilizzati dagli Uffici Giudiziari;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE(decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);

- veicoli di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza muniti di logo identificativo;
- veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno invalidi (di cui alla figura V 4 art. 381 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada);
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli comunali ed appartenenti alla società in house Adopera Srl;
- veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc...), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione che ne attesti tale condizione;
- carri funebri e veicoli al seguito;
- veicoli diretti alla revisione (prevista dall'art. 80 del Codice della Strada) purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione per il tempo strettamente necessario da/per

l'attività abilitata alla revisione;

- veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

Art. 3

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C dell'art. 1:

- i seguenti itinerari all'interno del centro abitato che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori, ed alle strutture di ricovero e cura (ospedali):
 - **via Porrettana:**
 - § dall'accesso al centro abitato a sud fino alla rotatoria Biagi;
 - § dalla rotatoria Biagi al confine ad est con via Don Luigi Sturzo e via Caravaggio a Bologna;
 - **Asse Attrezzato Sud-Ovest** e relative **rampe** di ingresso ed uscita su via 63° Brigata Bolero e sulla Nuova Porrettana;
 - **Via Bazzanese** dal confine ovest con il Comune di Zola Predosa fino alla rotatoria Biagi;
 - **Via 63° Brigata Bolero** dal confine nord con Bologna (con la via Caduti di Casteldebole) alla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via Ugo bassi, via della Stazione e via Berlinguer;
 - **Via della Stazione;**
 - **Via Piave;**
 - **Via Bixio:** tratto compreso tra via Garibaldi e via Piave e tratto compreso tra via Piave e l'accesso al parcheggio del Cavalcavia;
 - **Via Garibaldi** tra via Porrettana e via Bixio;
 - **Via dei Mille** da via Garibaldi all'accesso del parcheggio del Municipio;
 - **Via Ugo bassi** dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via 63° Brigata Bolero, via della Stazione e via Berlinguer a via Garibaldi;

- **Via Berlinguer** dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via Ugo Bassi, via 63° Brigata Bolero alla rotatoria posta presso l'intersezione con via Aldo Moro e via Cristoni;
 - **Via Cristoni** dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Aldo Moro all'ingresso al parcheggio della stazione Casalecchio Garibaldi lato ovest;
 - **Via Aldo Moro** dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Berlinguer e via Cristoni fino all'ingresso al parcheggio multipiano antistante il centro commerciale Meridiana;
 - **Rampe d'accesso ed uscita** dalla Nuova Porrettana;
 - **Via dei Martiri della Libertà** da via Porrettana a via Marconi;
 - **Via Ronzani** da via Marconi all'ingresso del parcheggio della Stazione Centrale;
 - **Via Marconi** da via Toti a via Porrettana (nord);
 - **Via Toti** da via Marconi al Piazzale Rita Levi Montalcini;
- **La zona industriale – Via Del Lavoro** delimitata dalle autostrade A1 e A14 e dal confine comunale con i Comuni di Bologna e Zola Predosa, come esemplificato in planimetria allegata, interna al centro abitato non adeguatamente servita dal trasporto pubblico locale (TPL);
- gli ambiti comunali esterni al centro abitato;

D I S P O N E

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore.

Che la partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

Che l'uso improprio delle certificazioni e contrassegni richiamati all'art. 2 ne comporta il ritiro.

Che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

DISPONE ALTRESI'

Che per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

ORDINA ALTRESI'

Qualora si verificassero le condizioni dell'Art. 1-C precedente

Che dell'attivazione delle misure emergenziali sia data notizia mediante pubblici avvisi, ed i canali istituzionali comunali.

Che in tutto il territorio del Comune di Casalecchio di Reno siano potenziati i controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore;

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento entri in vigore dal giorno **01/10/2018** e comunque a segnaletica installata ed aggiornata;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a seguito della sua sottoscrizione.

Che la società Adopera è di verificare la presenza della segnaletica prescritta nella presente ordinanza, comunicando al Dirigente dell'Ufficio traffico il giorno e l'ora dell'avvenuta verifica e di installarla o modificarla qualora fosse necessario.

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;

DEMANDA

Al personale del comando di Polizia Municipale, nonché gli agenti della forza pubblica la vigilanza per l'esatta esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

Che a norma del art. 3 comma 4, della legge n.241 del 7.8.90 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6.12.71, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo di Bologna.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del DLgs n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interessa alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/92.

Che a norma dell'art. 8 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Pianificazione della Mobilità.

Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Casalecchio di Reno, lì 01/10/2018

IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

**PROVVEDIMENTO PER IL
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO DA PM10 E ALTRI
INQUINANTI - BLOCCO PARZIALE
DEL TRAFFICO ANNO 2018/2019**

-  Centro abitato
-  Parcheggi con funzione di interscambio modale
-  Strade soggette a limitazione di traffico
-  Confine comunale
-  Linee ferroviarie

Zone in deroga alle limitazioni di traffico

-  Zona Industriale e Via del Lavoro
-  Strade in deroga alle limitazioni

